

COPIA



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

N° di prot.

n° 20 registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

L'anno Duemiladodici addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
Codazzi Luigi Sindaco	Si	Scaramella Mario	Si
De Stefani Severino	Si	Ruzzalini Dino	Si
Balatti Duilio Marcello	Si	Tortorella Paola	Si
Pilatti Patrizia	Si	Levi Giuseppe	Si
Giovannettoni Maurizio	Si	Gadola Severino	Si
Tresoldi Claudio	Si	Cipriani Ornella	No
Abram Alessia	Si	Totale presenti/assenti	12 / 1

Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata al punto 2 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco il quale ricorda che a fine di questo mese scade il termine per poter deliberare il Regolamento e che il Comune di Mese non modificherà le aliquote a suo tempo deliberate. Quindi passa ad esaminare alcuni articoli del regolamento in approvazione ed in particolare l'art. 4 che tratta delle riduzioni.

Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che sarebbe stato opportuno inserire nel Regolamento le varie deduzioni previste dalla legge (per la prima casa, per i figli) così come anche indicare le aliquote applicate dal Comune.

Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che le aliquote vanno deliberate annualmente in sede di bilancio e che le altre deduzioni è inutile riportarle nel Regolamento, in quanto già indicate dalla Legge.

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, mentre la decorrenza per l'applicazione a regime è fissata dall'anno 2015;

Considerato che l'I.M.U. sostituisce l'I.C.I. e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, intendendosi con la locuzione "beni non locati" sia fabbricati sia terreni;

Atteso che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base all'art. 14, e. 6, del D.Lgs. 23/2011, mentre non è stato confermato dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012 il richiamo all'art. 59 del citato D.Lgs. relativo alla potestà regolamentare in materia di I.C.I., con la conseguenza che vi sono limiti stringenti alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di I.M.U., anche in previsione della riserva della quota erariale della nuova imposta;

Ricordato pertanto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nei limiti avanti indicati, secondo una proposta di carattere prudenziale dettata dalla necessità di verificare in concreto il gettito della nuova imposta;

Tenuto conto che gli enti sono stati autorizzati ad iscrivere in bilancio un'entrata I.M.U. pari agli importi pubblicati dal Ministero Economia e Finanze sulla base delle stime ministeriali ma che tale accertamento è risultato a titolo provvisorio in attesa dei dati effettivi del gettito;

Ricordato altresì che tale importo accertato convenzionalmente è stato rivisto in base ai successivi calcoli del Ministero, fermo restando che, in caso di sovrastima, ai Comuni non è dovuto alcun conguaglio da parte dello Stato;

Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n° 13 articoli;

Visto l'art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che all'art. 29, e. 16 quater ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012, termine ulteriormente prorogato al 31.10.2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012;

Ricordato che la presente deliberazione e l'unito regolamento deve essere trasmessa al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e pertanto entro il 30.11.2012 ovvero entro 30 giorni dall'esecutività della delibera;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 58;

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 27.10.2012 prot. n° 1997 espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art.239 del D.L.gs n° 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n° 174/2012;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000

Con voti 12 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1)Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n° 13 articoli.

2)Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012.

3)Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, e. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nella nota del Ministero Economia e Finanze del 6 aprile 2012 prot. 5343.

4)Di dare atto il presente Regolamento sarà pubblicato per altri quindici giorni, dopo l'esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 58 comma 3 dello Statuto comunale;



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - *Definizioni di abitazione principale – pertinenze*

Art. 3 – *Unita' immobiliari cui si applica lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale*

Art. 4 – *Disciplina delle aree edificabili*

Art. 5 - *Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili*

Art. 6 - *Attività di controllo ed interessi*

Art. 7 - *Rimborsi e compensazione*

Art. 8 - *Attività di recupero*

Art. 9 - *Versamenti minimi*

Art. 10 - *Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento*

Art. 11 - *Riscossione coattiva*

Art. 12 – *Norma transitoria*

Art. 13 - *Entrata in vigore del regolamento*

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Definizioni di abitazione principale – pertinenze

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3 – Unità immobiliari cui si applica lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, così come riportato all'articolo 1 del presente regolamento, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Anche per i casi di cui al comma precedente, la maggiorazione prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nell'ipotesi in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore.

Art. 4. - Disciplina delle aree fabbricabili

- 1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti al comma 4 del presente articolo.
- 2) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella stabilita nel comma 4 del presente articolo non si farà luogo al rimborso delle somme versate in eccedenza.

3) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all' utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

4) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Municipale determina periodicamente, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

5) Allo scopo di evitare l'insorgenza di contenzioso e di migliorare i rapporti tra l'Ente impositore ed i contribuenti, in considerazione del fatto che i prezzi dei singoli terreni possono variare in ragione di una serie di caratteristiche intrinseche ed estrinseche ai lotti, si ritiene di introdurre i seguenti fattori di riduzione:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	<p>Aree gravate da servitù;</p> <p>a) passaggio carraio: (La riduzione è limitata all'area destinata alla servitù di passaggio);</p> <p>b) attraversamento di canale, interrato, di adduzione o scarico d'acqua di centrale idroelettrica (la riduzione è limitata all'area occupata dal canale)</p> <p>c) attraversamento di linee elettriche aeree (la riduzione vale esclusivamente per la parte di area edificabile in fascia di rispetto)</p>	25 %
2	<p>Aree con edificazione sussidiaria, complementare o residua</p> <p>Se l'edificazione autonoma è impossibile (è impedita la costruzione di un fabbricato rettangolare con lati esterni inferiori a 5 ml x 8 ml), l'edificabilità viene considerata sussidiaria, complementare o residua qualora, per la limitata estensione o per la sfavorevole conformazione del terreno essa si renda possibile solo</p> <p>a) con l'accorpamento di altre particelle confinanti di diversa proprietà;</p> <p>b) in presenza di convenzione a confine;</p> <p>c) attraverso ampliamenti o sopralzi sull'edificio esistente</p>	50 %
3	<p>Aree con inedificabilità di fatto</p> <p>E' considerata "impossibile di fatto" quando è irrealizzabile qualunque tipo di edificazione o ampliamento di fabbricati esistenti ma la capacità edificatoria può essere trasferita ad altra proprietà con la migrazione dei parametri urbanistici (volume e/o superficie coperta).</p>	80 %

Le riduzioni ed esenzioni non sono tra loro cumulabili.

6) AREE PERTINENZIALI.

Ai sensi dell'art. 817 del codice civile, un'area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico vigente può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia destinata in modo durevole a servizio e ornamento del fabbricato medesimo (giardino, piazzale, parcheggio, vialetto ecc.).

La destinazione pertinenziale dev'essere oggettiva, ossia materiale, attuale e durevole.

A far data dal 1.1.2012 è resa obbligatoria la dichiarazione nella quale i proprietari identificano le particelle destinate in modo durevole a servizio e ornamento dei fabbricati, dichiarandone l'effettiva pertinenzialità. L'Ufficio Tecnico comunale controlla le dichiarazioni dei contribuenti e, per ogni ulteriore valutazione, segnala all'Ufficio Tributi le situazioni in cui la pertinenzialità non risulti effettiva ed evidente (destinazione dell'area a prato o frutteto, mancanza di recinzione, eccessivo dimensionamento dell'area, mancanza di contiguità funzionale con il fabbricato, destinazione dell'area a servizio di altro fabbricato ecc.).

Art. 5 - Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità dev'essere dichiarata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed è accertata dall'ufficio tecnico comunale.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione. In particolare, a titolo esaustivo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
 - d) Edifici o porzioni di edifici di nuova costruzione allo stato rustico e/o privi di pavimenti, servizi igienici o con tavolati divisorii al rustico.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di legge.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Art. 6 - Attività di controllo ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

Art. 8 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi (inclusa la quota del gettito riservato allo Stato) non supera euro 12,00.

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea difficoltà dovrà essere dimostrata documentalmente, ad esempio mediante esibizione dell'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di cui si è titolari. Spetta al responsabile del servizio la discrezionalità di concedere o negare con atto motivato la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art. 12 – Norma transitoria

1. Per l'anno 2013 e comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento di Giunta Municipale, i valori venali medi in comune commercio delle aree edificabili, ai fini dell'assoggettamento dell'imposta, sono i seguenti:

Zona B (edificabile).....	Euro 125,00 / mq
ZonaB (piani di lottizzazione).....	Euro 95,00 / mq
Zona industriale ed artigianale.....	Euro 70,00 / mq

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Comune di Mese

Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 20 in data 30.10.2012

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Mese, lì 30.10.2012

La responsabile del servizio finanziario
F.to Gadola Sonia

- Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

- Si attesta che la spesa di € _____ viene impegnata sugli interventi _____ per e _____ del bilancio triennale 2012/2014

Mese lì 30.10.2012

La responsabile del servizio finanziario
F.to Gadola Sonia

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to De Stefani Severino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 07/11/2012

Mese, li 07/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)

Copia conforme all'originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, li 07/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)

La deliberazione è stata ripubblica all'albo comunale per 15 gg ai sensi dell'art. 58 comma 3 dello Statuto comunale

Mese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)

